

**Garanzia n. [•]**

**in favore di [•]**

**Percentuale Garantita [•]%**

## INDICE

1. PREMESSE E DEFINIZIONI.....	4
2. GARANZIA .....	9
3. PAGAMENTI .....	9
4. SURROGAZIONE, MANDATO E APPLICAZIONE DEI FONDI .....	10
5. RINUNCIA ALLE ECCEZIONI .....	12
6. TRATTENUTE E DEDUZIONI.....	12
7. RICHIESTA DI PAGAMENTO.....	13
8. ACCELERAZIONE.....	13
9. DICHIARAZIONI E OBBLIGHI DELL'ISTITUTO GARANTITO .....	14
10. REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA .....	16
11. SPESE .....	17
12. CESSIONE.....	17
13. UNICO ACCORDO.....	17
14. RISOLUZIONE, MANLEVE E RIMBORSO .....	17
15. REVIVISCENZA.....	19
16. COMUNICAZIONI.....	19
17. MISCELLANEA .....	19
18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE .....	20

Allegato 1 Modulo di Richiesta di Pagamento

Allegato 2 Atto di Cessione

Allegato 3 Modulo di Notifica della Cessione

Allegato 4 Modulo di Rendicontazione Periodica

Allegato 5 Atto di Surroga

Allegato 6 Bozza Contratto di Confirming

## CONTRATTO DI GARANZIA N. [•]

tra

- (1) **SACE S.p.A.**, società con socio unico, avente personalità giuridica di diritto privato, con sede in Roma Piazza Poli 37/42 R.E.A. di Roma 923591, Capitale Sociale € 3.730.323.610,00 i.v. (“**SACE**”);

e

- (2) [•], con sede legale in [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale e P.IVA n. [•] (“**Istituto Garantito**”).

## PREMESSE

- (A) l’Istituto Garantito ha [concluso] / [concluderà] con [•], con sede in [•], Codice Fiscale e Partita IVA [•] (la “**Società**”) un contratto di confirming ai sensi del quale, *inter alia*, (i) la Società conferisce mandato all’Istituto Garantito di pagare per proprio conto – alla relativa scadenza – i crediti vantati nei propri confronti da fornitori [italiani o] esteri di beni e servizi che la Società ha accettato e riconosciuto come legittimamente dovuti (i “**Fornitori**”) e contestualmente (ii) può richiedere all’Istituto Garantito una dilazione dei termini di pagamento delle somme da essa dovute, per una durata massima di [•] giorni, secondo i termini e le condizioni ivi indicate (il “**Contratto di Confirming**”).
- (B) SACE, conformemente ai propri scopi statuari e alla normativa applicabile, ivi inclusa la delibera CIPE n. 62 del 20 luglio 2007, ha manifestato la propria disponibilità ad emettere in favore dell’Istituto Garantito una garanzia autonoma a prima richiesta a copertura del [•]% del rischio di mancato pagamento delle somme dovute dalla Società all’Istituto Garantito ai sensi del Contratto di Confirming, ai seguenti termini e condizioni.
- (C) La presente Garanzia è da intendersi quale intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive beneficiante della controgaranzia dello Stato italiano, nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.
- (D) Gli impegni derivanti dalla presente Garanzia sono assunti, senza vincolo di solidarietà, da SACE, per una quota del 10 per cento, e dallo Stato italiano, per una quota del 90 per cento, ai sensi dell’articolo 6, comma 9-bis, del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326 del 24 novembre 2003 (“**Decreto Legge 269/2003**”). La quota di pertinenza di SACE è altresì garantita dallo Stato italiano ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del Decreto Legge 269/2003. Gli impegni

assunti ai sensi della presente Garanzia rientrano nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno [●]

## **CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **1. PREMESSE E DEFINIZIONI**

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Garanzia.
- 1.2 I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nella presente Garanzia avranno il significato ad essi attribuito nei Documenti Finanziari.
- 1.3 Ai fini della presente Garanzia, i termini di seguito indicati avranno il seguente significato:

**"Accelerazione"** indica qualsiasi circostanza in cui un'Obbligazione Garantita è dichiarata o diviene esigibile ai sensi del Contratto di Confirming in anticipo rispetto alla propria Data di Rimborso. **"Accelerato"** sarà interpretato di conseguenza.

**"Allegato"** indica un allegato alla presente Garanzia.

**"Ammontare Massimo"** indica un importo pari a [valuta], [lettere/00], [numero/00] ad euro

**"Ammontare Massimo Garantito"** indica un importo pari all'Ammontare Massimo al netto: (i) delle Somme Garantite pagate dalla Società o da terzi (diversi da SACE), salvo che tali Somme Garantite siano state Revocate; (ii) delle Somme Revocate che siano successivamente pagate dalla Società o da terzi (diversi da SACE) e (iii) delle Somme Garantite e Somme Revocate versate da SACE o, ancorché non versate, che siano state oggetto di Richiesta di Pagamento e sempre che tale somma sia successivamente versata da SACE.

**"Articolo"** indica qualunque articolo della presente Garanzia.

**"Atto di Cessione"** indica l'Atto di Cessione, conforme all'Allegato 2.

**"Atto di Surroga"** indica l'Atto di Surroga, conforme all'Allegato 5.

**"Codice Etico"**<sup>1</sup> indica il codice etico dell'Istituto Garantito in vigore alla data della presente Garanzia.

---

<sup>1</sup> Ove l'Istituto Garantito non disponga di un Codice Etico, la definizione sarà sostituita con: "indica il Codice Etico adottato da SACE ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell' 8 giugno 2001".

**"Conto"** indica il conto bancario comunicato per iscritto dall'Istituto Garantito a SACE almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima che qualsiasi pagamento debba essere effettuato.

**"Crediti"** indica ogni importo in linea capitale dovuto all'Istituto Garantito dalla Società in forza dei mandati di pagamento di volta in volta conferiti da quest'ultima ai sensi del Contratto di Confirming ed esigibile alla relativa Data di Rimborso - entro il Termine Finale di Copertura.

**"Data di Pagamento"** ha il significato di cui all'Articolo 3.1.

**"Data di Restituzione"** indica la data in cui una Somma Revocata sia stata effettivamente versata al competente organo della relativa procedura.

**"Data di Rimborso"** indica ciascuna data in cui, anche a seguito di un'Accelerazione, le Obbligazioni Garantite sono dovute dalla Società all'Istituto Garantito ai sensi del Contratto di Confirming.

**"Data di Risoluzione"** indica la data in cui l'Istituto Garantito abbia ricevuto una comunicazione di risoluzione ai sensi dell'Articolo [14.2] o la data della sentenza di cui all'Articolo [14.3].

**"Decisione"**: indica qualsiasi decisione assunta o da assumere ai sensi del Contratto di Confirming e/o ogni altro Documento Finanziario e dell'eventuale Garanzia Accessoria, ivi incluse a titolo esemplificativo le decisioni su modifiche dei termini contrattuali di tali documenti, rinunce a diritti, consensi, avvio di azioni esecutive o di altre azioni, ad esclusione delle decisioni aventi carattere meramente amministrativo e/o relative a modifiche esclusivamente formali dei termini contrattuali.

**"Diffida ad Adempiere"** indica, in relazione al verificarsi di una qualsiasi delle circostanze previste dall'Articolo 14.2 una comunicazione scritta di SACE che specifichi la natura del relativo inadempimento e richieda all'Istituto Garantito di rimediare a tale inadempimento.

**"Documenti Finanziari"** indica il Contratto di Confirming e qualsiasi documento allegato e/o collegato allo stesso ivi incluse eventuali appendici, le eventuali Garanzie Accessorie nonché qualsiasi ulteriore documento sottoscritto dalla Società in relazione al Contratto di Confirming.

**"Documenti Indennitari"** indica per le Somme Garantite per cui è richiesto l'indennizzo da parte di SACE: (i) comunicazione scritta di messa in mora della Società ai sensi del Contratto di Confirming; (ii) Atto di Cessione; (iii) Notifica della Cessione (iv) evidenza dell'eventuale attivazione delle Garanzie Accessorie; (v) eventuali solleciti di pagamento dell'Istituto Garantito alla Società ai sensi del Contratto di Confirming.

**"Evento Rilevante"** indica ciascuno dei seguenti eventi: (i) inadempimenti ad obbligazioni di pagamento da parte della Società o del Garante ai sensi dei Documenti Finanziari; (ii) insolvenza, di fatto o di diritto, della Società o del Garante; (iii) Procedure Concorsuali che riguardino la Società e/o il Garante, (iv) invalidità o inefficacia dei Documenti Finanziari; (v) ogni ulteriore circostanza che, secondo il ragionevole giudizio dell'Istituto Garantito, possa avere un impatto pregiudizievole sostanziale sulla capacità della Società di far fronte ai propri impegni connessi ai Documenti Finanziari.

**"Firmatario Autorizzato"** indica un firmatario autorizzato dell'Istituto Garantito, di cui nome, firma e documenti giustificativi dei poteri di firma siano stati trasmessi dall'Istituto Garantito a SACE contestualmente ad un'eventuale Richiesta di Pagamento, a meno che non già precedentemente inviati dall'Istituto Garantito a SACE.

**"Garante"** indica il soggetto che ha emesso una Garanzia Accessoria.

**"Garanzia"** indica il presente contratto di garanzia.

**"Garanzia Accessoria"** indica ogni eventuale garanzia reale o personale relativa alle Obbligazioni Garantite inclusi gli eventuali privilegi indicati nel Contratto di Confirming o agli ulteriori obblighi della Società ai sensi dei Documenti Finanziari, nonché ogni altra forma di soddisfazione integrale o parziale delle Obbligazioni Garantite o degli ulteriori obblighi della Società ai sensi dei Documenti Finanziari o di preferenza di cui benefici direttamente o indirettamente l'Istituto Garantito inclusi, a titolo esemplificativo, i depositi in garanzia, i conti vincolati, le cessioni di diritti in garanzia, gli accordi di ricommercializzazione.

**"Giorno Lavorativo"** indica qualsiasi giorno in cui SACE e le banche sono aperte al pubblico per l'esercizio della loro normale attività sulle piazze di Roma e [•], e che coincida con un *TARGET 2 Day*.

**"Importi in Riduzione"** ha il significato attribuito dall'Articolo 3.2.

**"Insolvenza"** indica, in relazione ad un soggetto, l'insolvenza di tale soggetto dichiarata ai sensi della Normativa Concorsuale applicabile.

**"Interessi"** indica gli interessi di dilazione dovuti dalla Società ed esigibili ai sensi del Contratto di Confirming a ciascuna Data di Rimborso, al netto della Quota *Running* della Remunerazione SACE, nei limiti del Tasso SACE in luogo del tasso ivi previsto. Negli Interessi non sono inclusi Tasse, interessi moratori ed ulteriori oneri, costi o penali.

**"Interessi SACE"** indica gli interessi maturati sulle Somme Garantite o sulle Somme Revocate calcolati al Tasso SACE rispettivamente dalla data Ricezione da parte di SACE della Richiesta di Pagamento sino alla Data di Pagamento, fermo restando che, in caso di incasso di Importi in Riduzione durante tale periodo, il calcolo degli interessi per il periodo successivo a tale incasso ne terrà conto.

**"Modulo di Notifica della Cessione"** indica il modulo conforme all'Allegato 3 (*Modulo di Notifica della Cessione*), con il quale l'Istituto Garantito comunica alla Società e agli eventuali Garanti l'avvenuta cessione in favore di SACE e allo Stato italiano, in proporzione della quota di indennizzo da ciascuno di essi corrisposta, dei diritti dell'Istituto Garantito relativi alle Somme Garantite, alle Somme Revocate e alla Remunerazione SACE, inclusi i corrispondenti diritti relativi alle Garanzie Accessorie.

**"Normativa Concorsuale"** indica, in relazione ad un soggetto, qualsiasi legge disciplinante liquidazione giudiziale, insolvenza, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, estinzione, scioglimento, riorganizzazione o altro accordo similare a tutela dei creditori dello stesso soggetto.

**"Notifica della Cessione"**: indica la notifica della cessione dei crediti conforme al Modulo di Notifica della Cessione.

**"Obbligazioni Garantite"** indica gli obblighi di pagamento della Società delle Somme Garantite in favore dell'Istituto Garantito.

**"Parti"** indica SACE e l'Istituto Garantito.

**"Periodo di Insolvenza Garantito"** indica, (i) con riferimento a qualsiasi Somma Garantita o Somma Revocata, il periodo di 6 (sei) mesi immediatamente precedenti alla data di instaurazione di una Procedura Concorsuale nei confronti della Società o del Garante.

**"Periodo di Pagamento"** indica un periodo di tempo di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di Ricezione da parte di SACE di una Richiesta di Pagamento.

**"Premessa"** indica una premessa alla presente Garanzia.

**"Procedura Concorsuale"** indica la liquidazione giudiziale, il concordato nella liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria, l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, le procedure d'insolvenza, gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (come di volta in volta modificato e integrato, il **"Codice della Crisi"**) ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti (anche agevolati e ad efficacia estesa, ivi incluse anche le convenzioni di moratoria), i piani attestati di risanamento così come gli accordi in esecuzione degli stessi, i piani di ristrutturazione soggetti a omologazione, la presentazione di qualsivoglia domanda ai sensi dell'articolo 40 del Codice della Crisi (e ciò anche, tra l'altro, nell'ipotesi di cui all'articolo 44 del Codice della Crisi medesimo), la nomina di un professionista indipendente ai sensi del Codice della Crisi, nonché la composizione negoziata della crisi, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, nonché qualsivoglia altra procedura indicata quale "procedura di risanamento" o "procedura di liquidazione" nel Decreto Legislativo n. 170 del 21 maggio 2004 e qualsiasi altra procedura, a tutela dei creditori di un soggetto che non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

**"Provvedimento Giudiziario"** indica un provvedimento esecutivo e (ove applicabile) riconosciuto da un competente tribunale.

**"Quota *Running* della Remunerazione SACE"** indica la porzione di remunerazione dovuta a SACE in relazione a ciascuna Data di Rimborso in conformità all'Articolo 10 (*Remunerazione della Garanzia*) da calcolarsi come segue:[•]

"**Quota Upfront della Remunerazione SACE**" indica un importo pari a [valuta] [numero/00], [lettere/00] dovuto a SACE in conformità con l'Articolo 10 (*Remunerazione della Garanzia*).

"**Recuperi**" indica le somme incassate da SACE o dall'Istituto Garantito a far data dal verificarsi di un Evento Rilevante (inclusi eventuali pagamenti parziali a scadenza), a titolo di pagamento di somme dovute ai sensi del Contratto di Confirming o di qualsiasi altro Documento Finanziario.

"**Revoca**" indica, in relazione a qualsiasi pagamento di Somme Garantite e alla Quota *Running* della Remunerazione SACE, la dichiarazione di revoca, inefficacia ovvero invalidità di tale pagamento, nell'ambito della relativa Procedura Concorsuale e "**Revocato**" sarà interpretato di conseguenza.

"**Ricezione**", "**Ricevere**" e "**Ricevuto**" indicano l'effettiva consegna a una Parte presso il suo indirizzo riportato all'Articolo 18 (*Comunicazioni*) entro le ore 17.00 (CET) di un Giorno Lavorativo. Qualora l'effettiva consegna avvenga in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo ovvero avvenga dopo le ore 17.00 (CET), la "**Ricezione**" sarà considerata avvenuta il Giorno Lavorativo immediatamente successivo. Qualsiasi comunicazione, documento o certificato (inclusa ogni Richiesta di Pagamento) che non abbia la forma prescritta, non sia completo, sottoscritto o consegnato con le formalità di cui alla presente Garanzia, non potrà essere considerato "**Ricevuto**" da tale Parte.

"**Richiesta di Pagamento**" indica la richiesta di pagamento redatta in conformità al modello riportato nell'Allegato 1 (*Modulo di Richiesta di Pagamento*), corredata dei relativi allegati.

"**Somme Garantite**" indica la somma pari al [•]% di Crediti e [•]% Interessi. Le Somme Garantite non includono interessi moratori, danni, Tasse, oneri o commissioni. "**Somme Revocate**" indica le Somme Garantite e la Quota *Running* della Remunerazione SACE corrisposte dalla Società all'Istituto Garantito durante il Periodo di Insolvenza Garantito, revocate in base ad una Procedura Concorsuale e restituite al competente organo concorsuale.

"**TARGET 2 Day**" indica qualsiasi giorno in cui il TARGET 2 è operativo per effettuare transazioni finanziarie in Euro. Ai fini della presente definizione per TARGET 2 si intende il *Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*.

"**Tassa**" indica qualsiasi imposta, tassa od onere presente o futuro, applicato in qualunque giurisdizione da qualunque autorità governativa o fiscale, unitamente agli interessi e penalità derivanti dal mancato o ritardato pagamento degli stessi.

"**Tasso SACE**" indica il tasso [•] maggiorato di [•] bppa

**Termine Finale di Copertura:** indica il [•]



"**Trasferimento**" indica qualsiasi cessione, trasferimento, novazione soggettiva, costituzione di un vincolo relativamente a qualsiasi diritto e/o obbligo dell'Istituto Garantito ai sensi dei Documenti Finanziari. "**Trasferito**" sarà interpretato di conseguenza.

## 2. **GARANZIA**

2.1 SACE si impegna irrevocabilmente ed incondizionatamente a pagare a prima richiesta all'Istituto Garantito:

- le Somme Garantite non corrisposte alla relativa Data di Rimborso, al netto di eventuali Importi in Riduzione;
- le Somme Revocate, al netto di eventuali Importi in Riduzione;

unitamente ai relativi Interessi SACE.

2.2 La presente Garanzia è una garanzia autonoma a prima richiesta assunta da SACE e dallo Stato italiano nei limiti di una quota rispettivamente pari al 10 e al 90 per cento delle Somme Garantite e delle Somme Revocate, senza vincolo di solidarietà, che prevede obblighi diretti e indipendenti di SACE nei confronti dell'Istituto Garantito, di conseguenza, non si applicano alla presente Garanzia le seguenti disposizioni del Codice Civile Italiano in materia di fideiussione: articoli 1247 (Compensazione opposta da terzi garanti), 1939 (Validità della fideiussione), 1944 (Obbligazioni del fideiussore), 1945 (Eccezioni opponibili dal fideiussore), 1947 (Beneficio della divisione), 1955 (Liberazione del fideiussore per fatto del creditore) e 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale).

2.3 Resta inteso che gli obblighi di pagamento di SACE ai sensi della presente Garanzia sono pari all'Ammontare Massimo e non potranno mai superare l'Ammontare Massimo Garantito di volta in volta applicabile.

## 3. **PAGAMENTI**

3.1 Successivamente alla Ricezione di una Richiesta di Pagamento effettuata in conformità all'Articolo 7 (*Richiesta di Pagamento*), SACE, in proprio e per conto dello Stato italiano in proporzione della rispettiva quota, verserà le somme dovute ai sensi della presente Garanzia entro il Periodo di Pagamento, sempre che alla data in cui SACE effettuerà il pagamento (la "**Data di Pagamento**") tali somme risultino ancora dovute. Su ciascuna somma corrisposta in ritardo rispetto a quanto ivi previsto matureranno interessi moratori a carico di SACE al Tasso SACE maggiorato di 50 *bps*.

3.2 Qualora, successivamente all'invio di una Richiesta di Pagamento, l'Istituto Garantito riceva un pagamento, totale o parziale, di Somme Garantite o di Somme Revocate (ciascuna di tali somme, l'"**Importo in Riduzione**"), ne informerà per iscritto SACE entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi.

- 3.3 I pagamenti dovuti da SACE (in proprio e per conto dello Stato italiano) ai sensi della presente Garanzia saranno corrisposti, nei limiti dell'Ammontare Massimo Garantito, all'Istituto Garantito in [•] mediante accredito sul Conto. [Eventuali pagamenti dovuti da SACE ai sensi della presente Garanzia in relazione a Crediti espressi in valuta diversa dall'Euro, saranno effettuati da SACE in Euro al minor tasso di cambio tra: (i) quello vigente al momento della delibera SACE e (ii) quello vigente al momento del pagamento dell'indennizzo].
- 3.4 La presente Garanzia non copre le Somme Garantite o le Somme Revocate relative a pagamenti effettuati in favore di ciascun Fornitore della Società ai sensi del Contratto di Confirming non notificati a SACE ai sensi dell'Articolo 9.3.
- 3.5 SACE ha la facoltà di sospendere il pagamento delle somme dovute ai sensi della presente Garanzia qualora nei confronti dell'Istituto Garantito o di altro soggetto agente per suo conto (i) siano applicate misure cautelari ovvero (ii) siano adottate sentenze di condanna, in entrambi i casi in relazione a illeciti penali o amministrativi ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 o al reato di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (la "**Convenzione OCSE**"). Tale sospensione potrà essere protratta sino all'intervento di una sentenza definitiva che accerti la posizione dell'Istituto Garantito in ordine agli addebiti mossi. In caso di sospensione del pagamento dell'indennizzo SACE effettuerà i necessari accantonamenti conformemente alla vigente disciplina assicurativa in materia di bilancio.
- 3.6 L'indennizzo non è dovuto se, con sentenza passata in giudicato, sono accertati a carico dell'Istituto Garantito o di altro soggetto agente per suo conto reati di corruzione internazionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 o della Convenzione OCSE in relazione al Contratto di Confirming o alle Garanzie, ove previste. In tal caso la Quota *Running* della Remunerazione SACE non sarà rimborsata.

#### 4. **SURROGAZIONE, MANDATO E APPLICAZIONE DEI FONDI**

- 4.1 Alla Data di Pagamento delle somme dovute da SACE ai sensi della presente Garanzia, SACE e lo Stato Italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, saranno automaticamente surrogati in tutti i diritti dell'Istituto Garantito derivanti dai Documenti Finanziari o a questi connessi, nella misura del pagamento effettuato. A tal fine, l'Istituto Garantito
- a) surrogherà SACE e lo Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, in tutti i suoi diritti, garanzie reali o personali nei confronti della Società o di terzi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1201 del Codice Civile italiano mediante la sottoscrizione dell'Atto di Surroga; e/o
  - b) su richiesta di SACE, cederà a SACE e allo Stato italiano, ciascuno con riferimento alla rispettiva quota, tutti i propri diritti mediante la sottoscrizione dell'Atto di Cessione.

- 4.2 L'Istituto Garantito si impegna a sottoscrivere tutti i documenti e a porre in essere tutti gli adempimenti (ivi inclusi la registrazione della cessione o della surrogazione) che, a parere di SACE, risultassero necessari e/o opportuni in relazione all'efficacia ed al perfezionamento dell'Atto di Surroga e/o dell'Atto di Cessione anche relativamente alle Garanzie Accessorie in favore di SACE e/o dello Stato italiano.

In ogni caso, la surrogazione e/o la cessione avverranno con riferimento alle Somme Garantite e Somme Revocate effettivamente corrisposte da SACE all'Istituto Garantito. A seguito della surrogazione SACE, potrà esercitare, anche in via giudiziale, i diritti e le azioni connessi ai crediti a qualsiasi titolo vantati in relazione alla Garanzia, inclusi i diritti e le azioni di pertinenza dello Stato italiano ai sensi della presente Garanzia.

- 4.3 [Fermi restando i diritti acquisiti da SACE e dallo Stato Italiano – esercitati per conto di quest'ultimo da SACE ai sensi della normativa applicabile – a seguito di surroga e/o cessione, con il presente documento SACE conferisce mandato all'Istituto Garantito ad agire quale mandatario con potere di rappresentanza e con obbligo di rendiconto, a partire dalla data di presentazione di una Richiesta di Pagamento, per:

- (a) il recupero da parte dell'Istituto Garantito in nome e per conto di SACE, delle somme dovute ed esigibili ai sensi dei Documenti Finanziari; e
- (b) l'esercizio dei diritti discendenti dai Documenti Finanziari (e dalle eventuali Garanzie Accessorie). A scanso di equivoci, l'Istituto Garantito si impegna a non cedere o rinunciare ad alcun diritto di SACE ai sensi dei Documenti Finanziari senza il suo preventivo consenso.

Il mandato previsto al presente Articolo è conferito anche nell'interesse di SACE e quindi può essere revocato da SACE in ogni momento a propria discrezione.

- 4.4 Ai fini della successiva ripartizione tra SACE e l'Istituto Garantito i Recuperi saranno imputati alle singole obbligazioni di pagamento scadute ai sensi e nel rispetto dei Documenti Finanziari secondo l'ordine ivi previsto, pro quota tra le Parti in proporzione alle rispettive ragioni di credito.
- 4.5 L'Istituto Garantito si obbliga a cooperare con SACE ed a fornirle qualsiasi informazione ragionevolmente richiesta relativamente al mandato previsto nell'Articolo 4.3. L'Istituto Garantito pagherà o rimborserà le spese ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, Tasse o altri costi connessi al mandato di cui all'Articolo 4.3 nella misura in cui questi non siano relativi alle Somme Garantite/Somme Revocate pagate da SACE. SACE fornirà all'Istituto Garantito le informazioni che questi possa ragionevolmente richiedere con riferimento alle attività compiute e alle somme recuperate in forza del mandato.
- 4.6 L'Istituto Garantito dovrà restituire immediatamente a SACE, in proporzione all'importo pagato da SACE all'Istituto Garantito, tutte le somme che abbia incassato, a qualsiasi titolo, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di incasso. In caso di ritardato pagamento, su dette somme matureranno interessi al Tasso SACE maggiorato di 50 bps dalla data di incasso sino alla data di effettivo integrale pagamento a SACE.

## 5. RINUNCIA ALLE ECCEZIONI

5.1 Salvo quanto diversamente previsto nella presente Garanzia, SACE rinuncia, e si impegna a non sollevare, con riferimento alle obbligazioni di pagamento ivi previste:

5.1.1 alcuna eccezione relativa alla fondatezza della Richiesta di Pagamento;

5.1.2 alcuna eccezione basata su rapporti giuridici tra l'Istituto Garantito e SACE, da una parte, e Società e Garanti, dall'altra parte, comprese, tra l'altro:

- (a) le eccezioni su legittimità, validità, esecutorietà ed efficacia delle Obbligazioni Garantite, dei Documenti Finanziari o della presente Garanzia;
- (b) le eccezioni che la Società o il Garante possano sollevare nei confronti dell'Istituto Garantito; e
- (c) ogni altra eccezione (diversa da quella per dolo dell'Istituto Garantito) che possa consentire a SACE di evitare il pagamento ai sensi della presente Garanzia.

5.2 Gli obblighi di SACE ai sensi della presente Garanzia non saranno in alcun modo pregiudicati dall'invalidità, illegittimità, o inefficacia dei Documenti Finanziari.

5.3 Le rinunce contenute nel presente Articolo, pur impedendo a SACE di rifiutare il tempestivo pagamento delle somme indicate in una Richiesta di Pagamento Ricevuta in conformità alla presente Garanzia, non costituiscono rinuncia o limitazione: (i) ai diritti di SACE di intraprendere azioni di recupero o rivendicazione (in via contrattuale o extracontrattuale, anche a seguito di dolo, colpa o inadempimento contrattuale dell'Istituto Garantito o di terzi) nei confronti di qualsiasi persona, (inclusi l'Istituto Garantito, la Società e Garanti), per danni, costi e spese sostenute da SACE; o (ii) all'esercizio di ogni altro rimedio di legge.

## 6. TRATTENUTE E DEDUZIONI

6.1 I pagamenti dovuti da SACE ai sensi della Garanzia non saranno soggetti a trattenute o deduzioni per Tasse, salvo che ciò sia previsto per legge. Nei soli casi in cui una trattenuta o deduzione sia applicata o riscossa dallo Stato italiano o da un ente pubblico o autorità fiscale italiana, SACE corrisponderà all'Istituto Garantito un importo aggiuntivo (l'"**Importo Aggiuntivo**") affinché l'importo netto ricevuto dall'Istituto Garantito in seguito all'applicazione di tale trattenuta o deduzione sia pari alle Somme Garantite e Somme Revocate di competenza dell'Istituto Garantito. L'Importo Aggiuntivo non sarà corrisposto qualora l'Istituto Garantito:

6.1.1 sia soggetto a tale ritenuta o deduzione in ragione di un legame con lo Stato italiano, diverso dall'essere titolare della presente Garanzia; o

6.1.2 non sarebbe stato soggetto a tale ritenuta o deduzione qualora avesse effettuato una dichiarazione di non-residenza o altra simile dichiarazione per ottenere l'esenzione fiscale dalle competenti autorità.

## **7. RICHIESTA DI PAGAMENTO**

- 7.1 I pagamenti delle Somme Garantite e delle Somme Revocate saranno effettuati da SACE soltanto dietro presentazione di una Richiesta di Pagamento debitamente compilata e sottoscritta da un Firmatario Autorizzato dell'Istituto Garantito e completa dei Documenti Indennitari.
- 7.2 La Richiesta di Pagamento dovrà essere presentata a SACE entro 6 (sei) mesi dalla Data di Rimborso relativa alla Somma Garantita richiesta ovvero entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla Data di Restituzione della Somma Revocata richiesta. La mancata presentazione da parte dell'Istituto Garantito a SACE della Richiesta di Pagamento entro tale termine essenziale comporterà la decadenza dal diritto ad ottenere il pagamento delle relative Somme Garantite o Somme Revocate.
- 7.3 La Richiesta di Pagamento relativa ad una Somma Revocata dovrà essere accompagnata: (i) da copia certificata dall'Istituto Garantito come conforme all'originale del Provvedimento Giudiziario; e (ii) da una dichiarazione dell'Istituto Garantito attestante, per quanto di sua conoscenza, l'esecutività del Provvedimento Giudiziario e l'avvenuta restituzione delle Somme Revocate e della relativa data di restituzione.
- 7.4 SACE avviserà prontamente l'Istituto Garantito qualora una Richiesta di Pagamento non sia compilata o documentata correttamente ovvero sia mancante dei Documenti Indennitari e l'Istituto Garantito potrà presentare a SACE una nuova Richiesta di Pagamento. A scanso di equivoci, il termine di cui all'Articolo 7.2 rimarrà sospeso per i 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla ricezione da parte dell'Istituto Garantito della relativa comunicazione di SACE.

## **8. ACCELERAZIONE**

- 8.1 Relativamente agli Eventi Rilevanti, l'Istituto Garantito potrà dar corso a un'Accelerazione solo previo consenso di SACE.
- 8.2 A prescindere dall'eventuale consenso di SACE, in nessun caso SACE sarà obbligata ad effettuare alcun pagamento di Somme Garantite o Somme Revocate anteriormente alla relativa Data di Rimborso. A seguito di un'Accelerazione, o dell'avvio di una Procedura Concorsuale a carico della Società o del Garante, SACE potrà, tuttavia, decidere, a proprio insindacabile giudizio, di effettuare un pagamento anticipato, totale o parziale, delle somme dovute ai sensi della presente Garanzia e senza necessità di ricevere una Richiesta di Pagamento.
- 8.3 SACE comunicherà per iscritto all'Istituto Garantito (tale comunicazione, la "Notifica di Pagamento Anticipato") la propria intenzione di effettuare un pagamento anticipato con almeno 10 (dieci) Giorni

Lavorativi di preavviso rispetto alla data prevista per la sua esecuzione, che dovrà comunque coincidere con la più prossima Data di Rimborso. La Notifica di Pagamento Anticipato indicherà le modalità di imputazione dello stesso rispetto alle Obbligazioni Garantite. Su eventuale richiesta di SACE, l'Istituto Garantito consegnerà a SACE una Richiesta di Pagamento relativa a ciascun pagamento anticipato nel rispetto di quanto previsto all'Articolo 7 (*Richiesta di Pagamento*) entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla Ricezione di tale richiesta (fermo restando che gli Interessi SACE matureranno esclusivamente sino al terzo Giorno Lavorativo successivo alla data di Ricezione della richiesta di SACE).

## **9. DICHIARAZIONI E OBBLIGHI DELL'ISTITUTO GARANTITO**

- 9.1 Relativamente a ciascuna Decisione, l'Istituto Garantito eserciterà i propri diritti e poteri ai sensi dei Documenti Finanziari secondo le sole istruzioni impartite da SACE per iscritto. Ogniqualvolta debba essere assunta una Decisione, l'Istituto Garantito dovrà trasmettere a SACE una richiesta contenente la documentazione e le informazioni rilevanti che siano nella sua disponibilità e dovrà cooperare nell'ottenimento di eventuali informazioni integrative richieste da SACE. Fatto salvo quanto indicato al precedente Articolo 8 (*Accelerazione*), qualora SACE non fornisca alcuna risposta entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di Ricezione di tali richieste, si dovrà ritenere che SACE abbia negato il consenso.
- 9.2 L'Istituto Garantito si impegna a fornire a SACE entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla fine di ciascun trimestre solare, a partire dalla data di entrata in vigore della presente Garanzia, la Rendicontazione Periodica (conforme all'Allegato 4) con dettaglio di:
- (i) pagamenti effettuati in favore di ciascun Fornitore della Società ai sensi del Contratto di Confirming nonché;
  - (ii) monte crediti in essere sul Contratto di Confirming alla fine di ciascun mese del trimestre di riferimento;
- 9.3 L'Istituto Garantito si impegna inoltre a comunicare a SACE:
- (i) informativa su base trimestrale relativa all'esposizione complessiva del sistema bancario verso la Società;
  - (ii) entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla Data di Rimborso, la comunicazione del mancato pagamento totale o parziale delle Somme Garantite; e
  - (ii) entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui ne venga a conoscenza, una comunicazione circa il verificarsi di (A) qualsiasi Evento Rilevante (B) qualsiasi circostanza o evento che determini il rimborso anticipato o la cancellazione del Plafond ai sensi del Contratto di Confirming; (C) ogni ulteriore circostanza che, secondo il proprio ragionevole giudizio, possa avere un impatto pregiudizievole sostanziale sulla capacità della Società di far fronte ai propri impegni ai sensi del

Contratto di Confirming. Dal momento in cui invia la comunicazione a SACE, l'Istituto Garantito non potrà effettuare ulteriori pagamenti in favore dei Fornitori della Società, salvo espressa autorizzazione da parte di SACE stessa.

- 9.4 L'Istituto Garantito si impegna a fornire a SACE le informazioni da questa ragionevolmente richieste in merito ai Documenti Finanziari.
- 9.5 L'Istituto Garantito dichiara ad ogni effetto di legge: (i) di non aver riportato negli ultimi cinque anni, misure cautelari e/o sentenze di condanna per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione OCSE; (ii) di non avere in corso alcun procedimento giudiziario per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione OCSE relativamente ai Documenti Finanziari; e (iii) che non è attualmente pendente alcun procedimento giudiziario a carico di soggetti agenti per proprio conto per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione relativamente ai Documenti Finanziari.
- 9.6 Immediatamente dopo la Data di Pagamento, l'Istituto Garantito comunicherà alla Società che la Data di Pagamento è intervenuta e trasmetterà alla Società e ai relativi Garanti il Modulo di Notifica della Cessione.
- 9.7 L'Istituto Garantito, successivamente al pagamento di SACE ai sensi della presente Garanzia, corrisponderà a SACE tutte le somme eventualmente ricevute, anche a titolo di compensazione, in relazione ai Documenti Finanziari entro 3 Giorni Lavorativi. Su ciascuna somma corrisposta a SACE in ritardo rispetto ai termini previsti dal presente Articolo 9.7 matureranno interessi moratori al Tasso SACE maggiorato di 50 bps.
- 9.8 L'Istituto Garantito effettuerà compensazioni tra le somme dovute dalla Società all'Istituto Garantito e le somme dovute dall'Istituto Garantito alla Società ai sensi del Contratto di Confirming e dovrà consentire che SACE benefici di tale compensazione secondo la medesima percentuale. L'Istituto Garantito si impegna ad informare tempestivamente e preventivamente SACE della propria intenzione di procedere alle suddette compensazioni.
- 9.9 Su richiesta e a spese di SACE, l'Istituto Garantito sottoscriverà prontamente i documenti ed effettuerà gli adempimenti (quali le registrazioni della cessione e/o della surrogazione di SACE e l'eventuale stipulazione di atti notarili) che, a giudizio di SACE, sono necessari o opportuni per l'efficacia, opponibilità e surrogazione e/o cessione anche in riferimento alle Garanzie Accessorie.
- 9.10 L'Istituto Garantito, nell'esercitare i diritti e adempiere agli obblighi di cui alla presente Garanzia, si impegna ad agire in conformità con il Codice Etico.
- 9.11 L'Istituto Garantito si impegna a non effettuare alcun Trasferimento senza il preventivo consenso scritto di SACE. SACE potrà subordinare il proprio consenso all'introduzione di apposite modifiche alla presente Garanzia.



- 9.12 L'Istituto Garantito si impegna a non intraprendere azioni che possano ragionevolmente pregiudicare i diritti o gli interessi di SACE ai sensi della presente Garanzia o dei Documenti Finanziari. Non saranno considerate pregiudizievoli dei diritti e degli interessi di SACE le iniziative adottate dall'Istituto Garantito su istruzioni scritte di SACE.
- 9.13 L'Istituto Garantito dichiara e garantisce che, alla data della presente Garanzia, non sussistono Garanzie Accessorie. L'Istituto Garantito si impegna a comunicare preventivamente per iscritto a SACE gli elementi identificativi delle eventuali ulteriori Garanzie Accessorie che dovessero essere ottenute successivamente alla data della presente.
- 9.14 L'Istituto Garantito si impegna a cedere irrevocabilmente a SACE, a seguito del pagamento della relativa Somma Garantita o Somma Revocata, i propri diritti derivanti dai Documenti Finanziari.

## **10. REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA**

- 10.1 Quale corrispettivo dovuto a SACE per l'emissione della presente Garanzia, l'Istituto Garantito verserà a SACE:

10.1.1 la Quota *Upfront* della Remunerazione SACE, entro la prima tra le seguenti date: (i) 10 giorni dalla data di emissione della Garanzia; e (ii) la data di ricezione del primo mandato di pagamento ai sensi del Contratto di Confirming.

10.1.2 la Quota *Running* della Remunerazione SACE entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla fine di ciascun trimestre solare;

oltre agli eventuali interessi di mora corrisposti dalla Società ai sensi dei Documenti Finanziari con riferimento agli importi di cui sopra.

Su ciascuna somma corrisposta a SACE in ritardo rispetto ai termini previsti dal presente Articolo 10.1, matureranno interessi moratori al Tasso SACE maggiorato di 50 *bps*.

- 10.2 Resta inteso che:

(i) l'obbligo dell'Istituto Garantito di riconoscere a SACE gli importi di cui al precedente Articolo 10.1 è subordinato all'effettivo pagamento del relativo ammontare ai sensi dei Documenti Finanziari;

(ii) in caso di pagamento solo parziale da parte della Società i relativi importi saranno ripartiti tra SACE e l'Istituto Garantito, pro quota, in proporzione alle rispettive ragioni di credito fermo restando il rispetto dell'ordine di imputazione delle somme ricevute secondo quanto previsto al precedente Articolo 4.4.

- 10.3 Nessuna parte della Remunerazione SACE è rimborsabile per alcun motivo fatta eccezione per la Quota *Running* della Remunerazione SACE nel caso in cui il pagamento della corrispondente rata di Interessi sia stata oggetto di Revoca conformemente a quanto previsto all'Articolo 2.1.



10.4 Tutti i pagamenti relativi alla Garanzia SACE dovranno avvenire in Euro mediante versamento presso:

Banca: Banca Popolare di Sondrio

Swift code: POSOIT22XXX

IBAN: IT81K0569603226000003200X37

Rif.: "Garanzia N. [•]"

## **11. SPESE**

11.1 Fermo restando quanto altrove previsto nella presente Garanzia, SACE rimborserà l'80% delle spese non meramente interne sostenute dall'Istituto Garantito al fine di adempiere ai propri obblighi ai sensi della presente Garanzia nella misura in cui tali spese siano state previamente approvate da SACE. Resta inteso che qualora SACE non abbia dato la propria approvazione, l'Istituto Garantito potrà indicare quali obblighi non sia ragionevolmente in grado di adempiere, senza incorrere nelle spese non approvate; a seguito di tale informativa, SACE potrà modificare le proprie istruzioni ovvero autorizzare le spese. SACE non rimborserà spese relative a istruzioni connesse a inadempimenti dell'Istituto Garantito e spese per le quali non sia stata sottoposta una richiesta ai soggetti che, in base ai Documenti Finanziari, siano tenuti al relativo pagamento.

## **12. CESSIONE**

12.1 Né la presente Garanzia né i relativi diritti ed obblighi potranno essere ceduti dall'Istituto Garantito senza il preventivo consenso scritto di SACE, a meno che la cessione sia effettuata ad una società appartenente al gruppo dell'Istituto Garantito.

12.2 La cessione si intenderà perfezionata solo a seguito della ricezione da parte di SACE di un impegno scritto del cessionario ad assumere nei confronti di SACE gli obblighi a suo tempo assunti dall'Istituto Garantito e della documentazione necessaria per lo svolgimento delle usuali verifiche *Know Your Customer* da parte di SACE.

## **13. UNICO ACCORDO**

La presente Garanzia rappresenta il solo e integrale accordo tra SACE e l'Istituto Garantito relativamente alle Obbligazioni Garantite e supera e sostituisce qualunque eventuale precedente accordo.

## **14. RISOLUZIONE, MANLEVE E RIMBORSO**

14.1 L'obbligo di SACE di effettuare i pagamenti ai sensi dell'Articolo 2 (*Garanzia*) decorrono dalla data di sottoscrizione della presente Garanzia e cesseranno alla prima delle seguenti date:

- (i) la data nella quale tutte le Somme Garantite e le Somme Revocate siano state pagate all'Istituto Garantito;
- (ii) la data in cui SACE abbia effettuato pagamenti ai sensi della Garanzia per un importo pari all'Ammontare Massimo Garantito;
- (iii) il Termine Finale di Copertura.

14.2 La presente Garanzia può essere risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 (*Clausola risolutiva espressa*) del Codice Civile italiano con comunicazione scritta da parte di SACE all'Istituto Garantito nel caso di violazione da parte dell'Istituto Garantito degli obblighi di cui all'Articolo [4] (*Surrogazione, mandato e Applicazione Fondi*), Articolo [9] (*Dichiarazioni e obblighi dell'Istituto Garantito*), Articolo [10] (*Remunerazione della Garanzia*) o Articolo [12] (*Cessione*) essendo l'inadempimento a tali disposizioni considerato di importanza sostanziale ai fini della risoluzione della presente Garanzia.

14.3 Qualora sia accertato, con sentenza passata in giudicato, che l'Istituto Garantito abbia commesso, direttamente o per il tramite di soggetti agenti per proprio conto, reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (la "**Convenzione**") o reati di cui al Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in relazione ai Documenti Finanziari la presente Garanzia si intenderà risolta ai di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1353 (*Contratto Condizionale*) del Codice Civile con comunicazione scritta da parte di SACE all'Istituto Garantito. La presente Garanzia si intenderà risolta dalla relativa Data di Risoluzione, fermo restando che gli eventuali pagamenti effettuati da SACE fino alla Data di Risoluzione o dovuti ai sensi di una Richiesta di Pagamento Ricevuta prima dell'invio di una Diffida ad Adempiere, non saranno pregiudicati dalla risoluzione di cui all'Articolo 13.2. A partire dalla Data di Risoluzione, cesseranno gli obblighi di SACE ai sensi della presente Garanzia. Gli obblighi dell'Istituto Garantito nei confronti di SACE ai sensi della presente Garanzia (nonché il mandato stabilito dall'Articolo 4.2) rimarranno comunque in vigore fino a quando SACE non avrà ricevuto il rimborso completo di tutti gli importi dovuti ai sensi della presente Garanzia e dei Documenti Finanziari. L'Istituto Garantito si impegna a mantenere SACE indenne e manlevata da ogni perdita e danno da essa subito in relazione al ritardato o mancato adempimento degli obblighi assunti ai sensi della presente Garanzia e dei Documenti Finanziari.

14.4 Al verificarsi di una risoluzione ai sensi del precedente Articolo 14.3 l'Istituto Garantito si impegna a:

- (i) rimborsare immediatamente e comunque entro 10 Giorni Lavorativi a SACE, a prima richiesta, ogni importo ad esso versato ai sensi della presente Garanzia, oltre agli interessi maturati su tale importo da calcolarsi al Tasso SACE maggiorato di 50 bps e alle spese sostenute per il rimborso; e
- (ii) tenere SACE indenne e manlevata da ogni danno e perdita subito in relazione a tale sentenza definitiva o provvedimento.

## 15. REVIVISCENZA

- 15.1 Fermo restando quanto previsto all'Articolo 14.1, in relazione alle sole Somme Revocate l'obbligo di SACE di effettuare un pagamento ai sensi della presente Garanzia permane fino a 2 (due) mesi dalla relativa Revoca a condizione che, entro sette mesi dall'ultima Data di Rimborso, l'Istituto Garantito abbia comunicato a SACE per iscritto che una Procedura Concorsuale è stata instaurata nei confronti della Società ai sensi della Normativa Concorsuale.

## 16. COMUNICAZIONI

- 16.1 Salvo ove diversamente previsto, qualsiasi comunicazione e/o richiesta ai sensi della presente Garanzia dovrà essere inviata a SACE (i) tramite PEC o (ii) qualora la PEC non sia disponibile, tramite lettera raccomandata a.r., in ogni caso anticipata via e-mail, specificando nell'oggetto "Richiesta di variazione/Comunicazione", nome richiedente, numero della Garanzia e includendo una descrizione dettagliata della richiesta/motivo della comunicazione, ai seguenti indirizzi:

SACE S.p.A.  
Area Business  
Piazza Poli 37/42 - 00187 - Roma  
PEC [sace@pcert.postecert.it](mailto:sace@pcert.postecert.it)

o al diverso indirizzo comunicato per iscritto da SACE.

Resta inteso che le Richieste di Pagamento, le comunicazioni degli Atti di Cessione e degli Atti di Surroga e le comunicazioni delle Notifiche di Cessione dovranno essere in forma scritta, contrassegnate in grassetto dalla dicitura "**URGENTE – RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA**" ed essere inviate per posta raccomandata a.r., nonché anticipate a mezzo posta elettronica certificata, e l'invio della relativa documentazione potrà essere effettuato anche a mezzo corriere.

- 16.2 Le comunicazioni all'Istituto Garantito dovranno essere inviate a:

[●]

o al diverso indirizzo comunicato per iscritto a SACE.

## 17. MISCELLANEA

- 17.1 Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 18.2, le Parti non rilasceranno alcun comunicato stampa né faranno alcun pubblico annuncio in relazione alla presente Garanzia o al Contratto di Confirming senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, che non potrà essere irragionevolmente negato, fatta salva la facoltà di effettuare comunicazioni ad agenzie specializzate nella raccolta e

elaborazione dei dati a fini statistici o commerciali o comunicazioni ai propri clienti limitate ai nominativi delle parti coinvolte, all'ammontare ed alla finalità della Garanzia e del Contratto di Confirming.

- 17.2 SACE potrà comunicare le informazioni relative all'operazione garantita: (i) alle proprie società controllate e collegate; (ii) al Ministero dell'Economia e delle Finanze (e relativi dipartimenti), ai comitati ministeriali e interministeriali e ad ogni altro comitato, autorità, commissione, agenzia organismo o ente governativo; (iii) a soggetti fornitori di *risk enhancement* o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, broker o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale); (vi) ai fini della operatività della garanzia dello Stato italiano nei confronti di SACE e/o del regime di coassicurazione tra SACE e lo Stato italiano ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326 e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40; (iv) successivamente al pagamento dell'indennizzo ai sensi della presente Garanzia; (v) secondo quanto richiesto da, ovvero ai sensi della, normativa dell'Unione Europea, Berne Union e/o Organizzazioni Internazionali di cui SACE o lo Stato italiano siano membri (ivi inclusa l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)); o (vi) con il consenso del Istituto Garantito, che non potrà essere irragionevolmente negato.
- 17.3 Ai sensi e per l'effetto di quanto previsto dal Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020, che ha modificato l'articolo 6 del Decreto Legge 269/2003, (i) qualsiasi riferimento a SACE nella presente Garanzia dovrà intendersi riferito a SACE e allo Stato italiano in ragione delle rispettive quote; (ii) le richieste di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza ai sensi della Garanzia dovranno essere rivolte unicamente a SACE anche con riferimento alla quota assunta dallo Stato italiano degli impegni derivanti dalla presente Garanzia, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9-ter, del Decreto Legge 269/2003; (iii) l'esercizio delle facoltà e dei diritti previsti nella presente Garanzia e l'incasso di qualsivoglia importo sono svolti da SACE, anche per conto dello Stato italiano, e SACE potrà altresì esercitare, anche in via giudiziale, i diritti e le azioni connessi ai crediti a qualsiasi titolo vantati in relazione alla presente Garanzia, inclusi i diritti e le azioni di pertinenza dello Stato italiano ai sensi della presente Garanzia. Resta altresì inteso che il pagamento dell'indennizzo è effettuato da SACE per conto proprio e per conto dello Stato italiano, senza vincolo di solidarietà, con riferimento alle rispettive quote
- 17.4 È escluso ogni diritto di pagamento, indennizzo, surroga o regresso nei confronti di SACE a vantaggio di eventuali terzi coobbligati, garanti, fideiussori o assicuratori.

## **18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

- 18.1 La presente Garanzia sarà regolata ed interpretata ai sensi della legge italiana.
- 18.2 Fatti salvi i casi di competenza inderogabile, per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione della presente Garanzia o comunque ad essa relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

**SACE S.p.A.**

Da:

[•]Da:

Dichiariamo di avere letto e di approvare specificamente – ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano – le seguenti clausole della Garanzia di cui sopra:

Articolo 3 (*Pagamenti*), paragrafo 3.5;

Articolo 7 (*Richiesta di Pagamento*), paragrafo 7.2;

Articolo 9 (*Dichiarazione e Obblighi dell'Istituto Garantito*);

Articolo 10 (*Remunerazione della Garanzia*);

Articolo 12 (*Cessione*);

Articolo 14 (*Risoluzione, Manleve e Rimborso*);

Articolo 18 (*Legge applicabile e foro competente*).]

**SACE S.p.A.**

Da:

[•], quale Istituto Garantito

Da:

**ALLEGATO 1**  
**MODULO DI RICHIESTA DI PAGAMENTO**

**SACE S.p.A.**

*Middle & Back Office - Restructuring and Administration*

Oggetto: Contratto di Garanzia SACE N. \_\_\_\_\_

Telefono: [●] Fax: [●]

Piazza Poli 37/42 - 00187 - Roma

[luogo, data]

Egregi Signori,

**Contratto di Garanzia N. \_\_\_\_\_ Richiesta di Pagamento N. [●]**

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente Richiesta di Pagamento N. [●] (la "**Richiesta di Pagamento**") avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto di Garanzia N. [●] concluso il [●] tra SACE e l'Istituto Garantito (la "**Garanzia**").

[●], quale Istituto Garantito ai sensi del contratto di confirming (il "**Contratto di Confirming**") concluso il [●] tra l'Istituto Garantito e [●] (la "**Società**"), con la presente richiede il pagamento della somma di [●] (la "**Somma Richiesta**").

A tal fine, l'Istituto Garantito dichiara e garantisce quanto segue:

- (i) [le Somme Garantite pari a [●] non sono state corrisposte alla Data di Rimborso del [●]] / [le Somme Revocate pari a [●] sono state Revocate e restituite a [inserire nome] il [inserire data]]
- (ii) La Somma Richiesta è pari [alle] [Somme Garantite esigibili e non pagate] / [Somme Revocate] e non è superiore alla somma dovuta da SACE ai sensi della Garanzia. La Somma Richiesta nella presente Richiesta di Pagamento non è stata oggetto di ulteriori Richieste di Pagamento.
- (iii) l'Istituto Garantito si impegna:
  - (a) ad impiegare le Somme Richieste corrisposte da SACE in favore dell'Istituto Garantito per il pagamento delle Somme Garantite [o delle Somme Revocate] come previsto nei Documenti Finanziari;
  - (b) a restituire immediatamente a SACE gli importi non utilizzati a tal fine.
- (iv) Il pagamento da parte di SACE dovrà essere accreditato sul conto [●].

- (v) l'Istituto Garantito conviene espressamente che, come previsto nella Garanzia, con effetto dalla data di pagamento da parte di SACE, in proprio e per conto dello Stato Italiano, della Somma Richiesta, SACE è pienamente surrogata ai sensi dell'articolo 1201 del Codice Civile italiano, nei limiti del pagamento effettuato, nei diritti dell'Istituto Garantito ai sensi dei Documenti Finanziari. A tal fine, l'Istituto Garantito conviene espressamente e irrevocabilmente che, alla data di pagamento da parte di SACE della Somma Richiesta, consegnerà prontamente a SACE l'Atto di Surroga ai sensi dell'articolo 1201 del Codice Civile italiano, nella forma di cui all'allegato 5 debitamente sottoscritto dall'Istituto Garantito.
- (vi) l'Istituto Garantito, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 7 (*Richiesta di Pagamento*) della Garanzia, allega:
- [Atto di Cessione debitamente sottoscritto dall'Istituto Garantito, con il quale sono ceduti irrevocabilmente a SACE, con riferimento alla quota parte dell'indennizzo corrisposta da SACE per conto proprio, e allo Stato italiano con riferimento alla quota parte dell'indennizzo corrisposta da SACE per conto dello Stato italiano – a seguito del pagamento della relativa Somma Garantita o Somma Revocata - i diritti dell'Istituto Garantito ai sensi dei Documenti Finanziari relativi o connessi [alla Quota *Running* della Remunerazione SACE e] alle Somme Richieste<sup>2</sup>] *[se richiesto da SACE ai sensi dell'Articolo 4 della Garanzia]*;
  - modello di Atto di Surroga ex articolo 1201 del Codice Civile italiano, che sarà sottoscritto dall'Istituto Garantito alla data di pagamento da parte di SACE della Somma Richiesta;
  - copia dell'eventuale Provvedimento Giudiziario con allegata dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dall'Istituto Garantito; e
  - parere reso dal consulente legale dell'Istituto Garantito attestante l'esecutività dell'eventuale Provvedimento Giudiziario.]
  - dichiarazione dell'Istituto Garantito circa l'avvenuta restituzione delle Somme Revocate e della relativa Data di Restituzione.

La presente Richiesta di Pagamento potrà essere revocata dall'Istituto Garantito mediante notifica scritta a SACE in qualsiasi momento antecedente la Data del Pagamento nella misura dell'ammontare effettivamente corrisposto da terzi in relazione alle Somme Garantite o alle Somme Revocate oggetto della presente Richiesta di Pagamento.

---

<sup>2</sup> Nelle operazioni con controparti italiane e finanziamento retto dalla legge italiana e premio SACE pagato interamente *upfront* ove non sia una quota *running* di remunerazione SACE, sarà possibile eliminare l'inciso fra parentesi quadre (eccezion fatta per eventuali Garanzie Accessorie «indirette» quali accordi inter-creditor, escrow account, ecc.).



La presente Richiesta di Pagamento è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Cordiali saluti.

L'Istituto Garantito

da:

qualifica:



**ALLEGATO 2**  
**MODELLO DI ATTO DI CESSIONE**

a favore di:

SACE S.P.A. ("**SACE**")

Piazza Poli 37/42 - 00187 - Roma

Alla c.a.: [●]

[DATA]

Si fa riferimento alla Garanzia SACE No. [●] (la "**Garanzia**"). I termini in maiuscolo eventualmente utilizzati, ma non definiti separatamente in questo documento hanno il significato loro attribuito nella Garanzia SACE.

L'Istituto Garantito (il "**Cedente**") ai sensi e per gli effetti degli articoli 1260 ss. del Codice Civile italiano, cede pro-soluto irrevocabilmente a SACE con efficacia dalla Data di Pagamento da parte di SACE, tutti i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantati dal Istituto Garantito medesimo ai sensi dei Documenti Finanziari (ivi incluse le Garanzie Accessorie) nei confronti della Società, del Garante o di terzi relativamente a [IDENTIFICARE LE SOMME GARANTITE O LE SOMME REVOCATE DELLE QUALI SI CHIEDE L'INDENNIZZO A SACE] [nonché relativamente alla quota pari a [●] degli importi, maturati e maturandi, dovuti dalla Società all'Istituto Garantito a titolo di interessi ai sensi del Contratto di Confirming, e dovuta dall'Istituto Garantito a SACE quale Quota *Running* della Remunerazione SACE ai sensi dell'Articolo [●] della Garanzia]<sup>3</sup> (collettivamente, i "**Diritti Ceduti**").

Il Cedente garantisce: (i) l'esistenza dei Diritti Ceduti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1266 del Codice Civile italiano; (ii) di essere titolare di ogni diritto, titolo e interesse sui Diritti Ceduti e di non averli precedentemente ceduti ovvero costituito altri vincoli reali sugli stessi.

Il presente Atto di Cessione è retto dalla legge italiana e per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Cordiali saluti.

[●] L'Istituto Garantito

da:

qualifica:

---

<sup>3</sup> Inserire in caso di remunerazione «*running*».

**ALLEGATO 3**  
**MODULO DI NOTIFICA DELLA CESSIONE**

**RACCOMANDATA A.R.**

[alla Società]

[ai Garanti]

p.c.: SACE S.P.A. ("**SACE**")

Piazza Poli 37/42 - 00187 - Roma

Alla c.a.: [●]

[DATA]

**Oggetto:** Contratto di Confirming datato [●] (il "**Contratto di Confirming**") coperto da Garanzia SACE N° [inserire numero garanzia] (la "**Garanzia SACE**").

Gentili Signori,

facciamo riferimento al Contratto di Confirming ed al pagamento effettuato da SACE S.p.A. a valere sulla Garanzia SACE n. \_\_\_\_\_ sia in proprio che per conto dello Stato italiano ai sensi dall'articolo 6, comma 9-quinquies, del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003 (come convertito con modificazioni dalla Legge n. 326 del 24 novembre 2003 e ss.mm.ii., il "Decreto") - a seguito del vostro inadempimento alle obbligazioni di rimborso previste nel Contratto di Confirming, per notificarvi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1264 e 1265 del Codice Civile italiano quanto segue:

1. L'Istituto Garantito con atto di cessione del [●] ha irrevocabilmente trasferito pro-soluto a SACE con efficacia dal [●] tutti i crediti, i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantati dall'Istituto Garantito medesimo ai sensi dei [IDENTIFICARE I DOCUMENTI FINANZIARI] nei confronti della Società [del Garante e di qualsiasi terzo] relativamente a [IDENTIFICARE LE SOMME GARANTITE O LE SOMME REVOCATE CORRISPOSTE DA SACE] nonché relativamente alla quota pari a [●] degli importi, maturati e maturandi, dovuti dalla Società all'Istituto Garantito a titolo di interessi sulle somme erogate, in conformità al Contratto di Confirming, e dovuta dall'Istituto Garantito a SACE quale Quota *Running* della Remunerazione SACE ai sensi della Garanzia SACE (i "**Diritti Ceduti**"), fermo restando che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 6, comma 9-quinquies, del Decreto, SACE potrà esercitare, anche in via giudiziale, i diritti e le

azioni connessi ai crediti a qualsiasi titolo vantati in relazione alla Garanzia SACE, inclusi i diritti e le azioni di pertinenza dello Stato italiano ai sensi della cessione di cui sopra.

2. SACE e lo Stato italiano (ciascuno in proporzione della porzione di indennizzo dagli stessi corrisposta), a far data dal pagamento di [€] [●] avvenuto in data [●] (effettuato da parte di SACE sia per proprio conto che per conto dello Stato italiano) quale adempimento delle obbligazioni di SACE ai sensi della Garanzia SACE, è surrogata in tutti i crediti, diritti, inclusi quelli di pagamento, le ragioni e le azioni da esso vantati nei confronti della Società[del Garante o di terzi] ai sensi di [IDENTIFICARE I DOCUMENTI FINANZIARI] fino alla concorrenza della somma corrisposta (i **"Diritti Surrogati"**), restando inteso che SACE potrà esercitare – in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 comma 9-quinquies del Decreto –anche in via giudiziale i diritti e le azioni connessi ai crediti a qualsiasi titolo vantati in relazione alla Garanzia SACE, inclusi i diritti e le azioni di pertinenza dello Stato italiano ai sensi della Garanzia SACE.
3. Fermi restando i diritti di SACE e dello Stato italiano – esercitabili per conto di quest'ultimo da SACE ai sensi della normativa applicabile – acquisiti in via di surroga e/ o di cessione di cui ai punti 1 e 2 che precedono, l'Istituto Garantito ha conferito mandato irrevocabile a SACE affinché agisca per il recupero in nome e per conto dell'Istituto Garantito di ogni somma dovuta dalla Società[ dal Garante o da terzi] ed esigibile dall'Istituto Garantito ai sensi ai sensi di [IDENTIFICARE I DOCUMENTI FINANZIARI].

La presente comunicazione è retta ed interpretata secondo la legge italiana.

Cordiali saluti.

L'Istituto Garantito

da:

qualifica:

L'Istituto Garantito

da:

qualifica:

## ALLEGATO 4

### MODULO DI RENDICONTAZIONE PERIODICA

[su carta intestata dell'Emittente]

Spett.le  
SACE S.p.A.  
[•]  
Piazza Poli 37-42  
00187 Roma  
Fax: [+ 39 06 6736706]

OP.NE NUMERO:[•]

Società:

[IMPORTO LINEA DI CREDITO]<sup>24</sup>:

CREDITO (FATTURA)	DATA EMISSIONE	DATA DI UTILIZZO <sup>25</sup>	DATA DI RIMBORSO <sup>26</sup>	IMPORTO	REM. IST. GAR.	REM. SACE	REM. SACE (EURO)

PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL [•] AL [•]

Totale Crediti pagati a favore di fornitori in essere alla Data Finale del Periodo di Riferimento di [•] (Euro):

Totale Crediti rimborsati nel Periodo di Riferimento di [•] (Euro):

Totale Crediti pagati a favore di fornitori nel Periodo di Riferimento [•] (Euro):

[Si allega alla presente Centrale Rischi dell'Ordinante ai sensi dell'Articolo 7.4 (ii)]<sup>27</sup>

L'Istituto Garantito

da:

qualifica:

[NOTA: IL FIRMATARIO DEVE ESSERE DEBITAMENTE AUTORIZZATO]

## ALLEGATO 5

### ATTO DI SURROGA

<b>Garanzia n°</b>	:	[●]
<b>-Istituto Garantito</b>	:	[●]

<b>-Debitore</b>	:	[●]
------------------	---	-----

[●], con sede legale in [●], iscrizione al Registro delle Imprese di [●], codice fiscale e P. IVA n. [●], in persona del suo legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], residente in [●], munito dei necessari poteri in virtù di [●] (l'“**Istituto Garantito**”).

Premesso che:

- (a) i termini indicati in maiuscolo, ma non definiti nel presente atto di surroga (l'“**Atto**”), hanno il significato loro attribuito nella Garanzia;
- (b) in data [●] SACE S.p.A. (“**SACE**”), in proprio e per conto dello Stato, ha emesso in favore dell'Istituto Garantito una garanzia (la “**Garanzia**”) a copertura del mancato rimborso del [●]% di tutte le somme liquide ed esigibili dovute da [●] (il “**Debitore**”) allo stesso dell'Istituto Garantito ai sensi del contratto di confirming stipulato in data [●] (il “**Contratto di Confirming**”) e rientranti nelle Obbligazioni Garantite;
- (c) in data [●] l'Istituto Garantito ha escusso la Garanzia;
- (d) [al momento dell'escussione della Garanzia, l'Istituto Garantito risulta essere debitore di SACE, a titolo di remunerazione maturata e non ancora incassata, di un importo complessivo pari ad euro [●] (il “**Credito SACE**”)]<sup>4</sup>;
- (e) a seguito dell'avvenuta escussione della Garanzia per il mancato pagamento delle rate di credito indicate nell'Appendice 1, in conformità con la normativa vigente, con delibera del [●], SACE ha autorizzato il pagamento in favore dell'Istituto Garantito dell'importo complessivo pari ad euro [●], di cui Euro [●] sono stati corrisposti da SACE per proprio conto (l'“**Importo Indennizzato da SACE**”) ed Euro [●] sono stati corrisposti da SACE per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (il “**MEF**”) a valere sul fondo

<sup>4</sup> Inserire ove applicabile.

costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 9-quater, del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003 (come convertito con modificazioni dalla Legge n. 326 del 24 novembre 2003 e ss.mm.ii, il **"Decreto"**) in relazione agli impegni assunti dallo Stato ai sensi dell'articolo 6 del Decreto (l'**"Importo Indennizzato per conto dello Stato"** e, congiuntamente all'Importo Indennizzato da SACE, l'**"Importo Indennizzato"**);

- (f) in data [●] SACE ha quindi liquidato l'Importo Indennizzato mediante (a) il pagamento tramite bonifico bancario in favore dell'Istituto Garantito di un importo complessivo di euro [●] [e (b) la compensazione volontaria di un importo pari al Credito SACE]<sup>5</sup>;
- (g) a fronte e contestualmente al pagamento dell'Importo Indennizzato, SACE e lo Stato sono espressamente surrogati (ciascuno con riferimento alla propria quota di pertinenza), ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1201 c.c., nella misura di quanto corrisposto all'Istituto Garantito, in tutti i diritti e le azioni dello stesso nei confronti del Debitore ai sensi del Contratto di Confirming;
- (h) ai sensi della normativa vigente e della Garanzia, SACE esercita le facoltà previste nella Garanzia, nonché gestisce le fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluso l'esercizio dei diritti nei confronti del Debitore e l'attività di recupero dei crediti vantati ai sensi della Garanzia, anche in sede processuale, anche per conto dello Stato.

Tutto ciò premesso, l'Istituto Garantito:

1. dichiara di ricevere da SACE l'Importo Indennizzato del valore complessivo pari ad euro [●], mediante (a) il pagamento tramite bonifico bancario in favore dell'Istituto Garantito di un importo di euro [●] e [(b) la compensazione volontaria di un importo pari al Credito SACE, del valore di euro [●],]<sup>6</sup> e con la sottoscrizione del presente Atto ne rilascia ampia, definitiva e liberatoria quietanza;
2. a seguito del pagamento dell'Importo Indennizzato e nei limiti del valore complessivo di euro [●], ai sensi e per gli effetti dell'art. 1201 c.c., surroga espressamente SACE e lo Stato (ciascuno con riferimento alla propria quota di pertinenza) nei propri diritti e azioni nei confronti del Debitore in relazione al Contratto di Confirming;
3. rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti di SACE e lo Stato correlata e/o comunque connessa alle Obbligazioni Garantite ai sensi della Garanzia;

---

<sup>5</sup> Inserire ove applicabile.

<sup>6</sup> Inserire ove applicabile.

4. conferma che, in relazione alle Obbligazioni Garantite di cui sopra, non sono stati commessi reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali né illeciti penali e/o amministrativi anche ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
5. conferma, senza possibilità di revoca, il mandato conferito a SACE ai sensi della Garanzia per il recupero, la ristrutturazione, e/o la cancellazione dell'intero credito derivante dal Contratto di Confirming, conformemente ai termini e alle condizioni previste nella stessa Garanzia;
6. si impegna a non intraprendere alcuna azione volta al recupero del credito derivante dal Contratto di Confirming (incluse le quote non garantite ed eventuali quote non indennizzate) senza previa autorizzazione scritta di SACE;
7. si impegna a tenere indenne e manlevata SACE, anche per conto dello Stato, relativamente a ogni pregiudizio che derivasse loro, anche in sede di esercizio del diritto di surroga, dalle azioni, eccezioni, opposizioni, rivendicazioni, richieste e pretese connesse ad atti o fatti ascrivibili all'Istituto Garantito.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, [●]

Istituto Garantito

---

## **APPENDICE 1**

**[•]**

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, [•]

**Istituto Garantito**

---



**ALLEGATO 6**

**BOZZA CONTRATTO DI CONFIRMING**